

Le società di persone: società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplice, e quelle a responsabilità limitata,

costituite da imprenditori agricoli – che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ceduti dai soci – si considerano imprenditori agricoli.

La disposizione è prevista dal comma 1094 della Finanziaria 2007.

La norma ha carattere generale e produce effetti non solo di natura fiscale ma anche civilistica. In sostanza, queste società, pur in assenza di uno specifico richiamo, vengono assimilate agli imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del Codice civile.

Un esempio è rappresentato dall'inquadramento in agricoltura anche ai fini previdenziali e per i contributi pubblici.

Le società semplici vengono legittimate allo svolgimento di una attività che di per sé avrebbe natura commerciale.